

# — **Le vittime vulnerabili hanno sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato**

Nota a [Corte cost., sent. 11 gennaio 2021, n. 1](#), Pres. Coraggio, Red. Coraggio

*Vulnerable victims are always entitled to legal aid*

*Note to Constitutional Court, judgment of 11 January 2021, n. 1, Pres. Coraggio, Red. Coraggio*

*di Enrica Valente Sardina*

---

**Abstract.** Il contributo intende analizzare alcuni aspetti di rilievo della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2021. La pronuncia, che ha avuto ad oggetto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 comma 4-ter d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, è occasione di riflessione circa il tema – tanto delicato, quanto attuale – della tutela della persona offesa da reati attinenti all'autodeterminazione personale e sessuale. La Consulta ha ritenuto non soltanto legittime, ma anzi doverose, quelle garanzie che, da più fronti, vengono incontro alle istanze connesse alla loro condizione di particolare vulnerabilità, tra le quali il diritto al patrocinio a spese dello Stato, anche in assenza delle condizioni richieste dalla disciplina generale.

**Abstract.** *The contribution aims to analyze some important aspects of the Constitutional Court's sentence n. 1/2021. The ruling, which concerned the judgment on the constitutional legitimacy of art. 76 comma 4-ter of d.P.R. n. 115 of 30 May 2002, is an opportunity to reflect on the issue – as delicate as it is topical – of the protection of the person offended by crimes relating to personal and sexual self-determination. The Council considered not only legitimate, but indeed necessary, those guarantees which, on several fronts, meet the requests connected with their condition of particular vulnerability, including the right to legal aid, even in the absence of the required conditions from the general discipline.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La genesi della vicenda. – 3. Il “diritto vivente”. – 4. La *ratio* della norma oggetto di scrutinio. – 5. L’evoluzione dell’art. 76 comma 4-ter t.u.s.g. – 6. Considerazioni conclusive.

SUMMARY: 1. Preamble. – 2. The genesis of the case. – 3. The “living law”. – 4. The *ratio* of the rule under scrutiny. – 5. The evolution of art. 76 par. 4-ter t.u.s.g. – 6. Concluding remarks.

## 1. Premessa.

La prima sentenza dell’anno giudiziario della Corte costituzionale, presieduta dal Dott. Giancarlo Coraggio, affronta il delicato tema del **patrocinio a spese dello Stato**, concesso **in deroga alla valutazione dei limiti reddituali** imposti dalla normativa di settore, quando il richiedente sia **vittima di reati particolarmente “odiosi”**.

Tale importante pronuncia consente di svolgere alcune riflessioni circa la *ratio* che deve essere riconosciuta alla norma dell’**art. 76 comma 4-ter d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115** («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»)<sup>1</sup>.

La lettera della norma<sup>2</sup> – come da ultimo modificata ex art. 2 co. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in l. 15 ottobre 2013, n. 119 – esime dalla dichiarazione reddituale l’istante, che sia stato vittima dei reati di cui agli articoli 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale.

---

<sup>1</sup> Sul tema, G. Bellucci, *Il patrocinio a spese dello Stato. Presupposti, casi, liquidazione del compenso e atti successivi*, Giappichelli, 2019; E. Antonuccio, R. Aragona, L. Degl’Innocenti, *Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale. Aspetti teorici e profili pratici*, Dike Giuridica, 2012.

<sup>2</sup> V. Art. 76 comma 4-ter d.P.R. n. 115/2002: «la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

Tale disposizione si inserisce in un **corpus di regole** – indipendentemente dalla loro collocazione sistematica – **volte ad ampliare la protezione e facilitare l'accesso alla giustizia delle vittime vulnerabili**, oggetto di reati che intaccano profondamente l'autodeterminazione personale e sessuale.

La Consulta ha difatti confermato che è legittimo ed anzi ragionevole che questi soggetti **possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dalle condizioni economiche in cui versano**, che ben potrebbero non rientrare nei limiti prescritti ex art. 76 commi 1-4 d.P.R. 115/02<sup>3</sup>.

## 2. La genesi della vicenda.

La vicenda trae origine dall'ordinanza del 13 dicembre 2019, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha adito la Corte costituzionale, lamentando un **contrasto tra il comma 4-ter dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 e i principi contenuti negli artt. 3 e 24 comma 3 della Costituzione**<sup>4</sup>.

In particolare, nell'ambito del procedimento portato al cospetto del giudice *a quo*, relativo ad un'ipotesi di violenza sessuale, la persona offesa aveva fatto richiesta di ammissione al c.d. gratuito patrocinio, trascurando di allegare la dichiarazione reddituale e patrimoniale che, normalmente, ne è presupposto<sup>5</sup>.

Alla domanda di integrazione, sollecitata da parte del GIP, **la difesa rilevava la assoluta superfluità** e anzi non necessarietà **di tale attestazione**, posto che la **vittima rientrava nella categoria dell'elenco di soggetti esentati dalla prova della non abbienza**, ai sensi del disposto dell'art. 76 co. 4-ter d.P.R. 115/2002<sup>6</sup>.

Tanto premesso, il giudice di prime cure ha ritenuto che **un simile automatismo** – così come interpretato dalla recente giurisprudenza di legittimità – nella concessione del beneficio, **svincolato da qualsiasi valutazione in ordine alla sostanza economica effettiva dell'istante**, fosse **gravemente violativo di più di una norma costituzionale**.

---

<sup>3</sup> La legge richiede, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'accertamento della titolarità di una soglia di reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione, che non superi i 10.766,33 euro; il calcolo deve tenere conto degli eventuali ulteriori redditi conseguiti da altri membri della famiglia nel medesimo periodo di tempo, salvo che siano in causa diritti della personalità, o che gli interessi dell'istante siano in conflitto con quelli degli altri familiari conviventi. Devono considerarsi, ancora, i «redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».

<sup>4</sup> Cfr. ord., 13 dicembre 2019 n. 48, in *G.U. n. 22, prima serie speciale – Corte costituzionale 2020*.

<sup>5</sup> V. art. 79, comma 1, lettera c) d.P.R. 115/02.

<sup>6</sup> Dall'ordinanza si legge che, a parere del difensore, «il giudice difetta di qualsiasi discrezionalità in merito alla concessione del beneficio invocato dall'istante in rapporto alle condizioni reddituali, mentre rimane riservato al giudice l'accertamento che il procedimento riguardi effettivamente la violazione di una delle fattispecie previste nella disposizione e che l'istante sia effettivamente vittima del reato (e non semplice danneggiato dal reato)».

In primo luogo, il rimettente evocava **la violazione del principio di eguaglianza** di cui all'art. 3 Cost., posto che una siffatta automatica concessione della gratuità delle spese legali, elargita a tutti coloro che assumano la veste di vittima rientrando in quel corposo catalogo di reati (certamente "odiosi"), **equiparerebbe** fra loro «**situazioni del tutto eterogenee sotto il profilo economico**»<sup>7</sup>.

In secondo luogo, il Giudice per le indagini preliminari ha fatto riferimento al **terzo comma dell'art. 24 Cost.**, asserendo che proprio l'eventuale concessione di un sussidio economico come quello previsto dalla normativa di settore, nei confronti di persone offese anche «di eccezionali capacità economiche»<sup>8</sup>, **minerebbe la salvaguardia della spesa pubblica in materia di giustizia**, che pure deve trovare attenzione nell'ottica di effettività e di equilibrio delle scelte del legislatore.

### 3. Il "diritto vivente".

Prima di soffermarsi sulla decisione della Corte costituzionale, occorre brevemente ricordare che il giudice rimettente, nel motivare la necessità di adire la Consulta, ha fatto riferimento al recente orientamento della **giurisprudenza di Cassazione** che sembra dare **risposta univoca all'interpretazione della norma**.

Si richiamano, infatti, due pronunce di legittimità, rispettivamente **in tema di "stalking"**<sup>9</sup> e di **maltrattamenti in famiglia**<sup>10</sup>, le cui fattispecie incriminatrici rientrano nell'elenco dettato dall'art. 76 comma 4-ter d.P.R. 115/2002.

La **Suprema Corte**, ferma nel ritenere sempre fruibile il patrocinio a spese dello Stato da parte delle vittime dei reati menzionati nella norma *de qua*, ha inteso **mettere in evidenza la finalità** della stessa che appare volta esclusivamente a **facilitare l'accesso alla giustizia di certe parti lese, non coinvolgendo** in alcun modo – nonostante la collocazione testuale potrebbe fare pensare l'opposto – **questioni di tipo economico-patrimoniale**.

Ciò posto, data l'esistenza di un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato, per il GIP di Tivoli non sembrava esserci altra possibilità che la formulazione di una questione di legittimità costituzionale. La Consulta ha difatti ritenuto **ammissibili le questioni addotte** – al contrario di quanto prospettato dall'Avvocatura di Stato in sede di giudizio – poiché **basate su un "diritto vivente" che avrebbe senz'altro richiesto al giudice a**

---

<sup>7</sup> Cfr. § 1 della sentenza in commento.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> V., Cass. pen., sez. IV, 20 marzo 2017 n. 13497, Pres. Bianchi, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2844 ss., che offre spunti ermeneutici interessanti sulla norma del d.P.R. 115/02, specificando come l'automatismo nella concessione del beneficio in tema di spese di giustizia non debba, al contrario, estendersi alla parte danneggiata che si costituisca parte civile nel processo penale giacché, come noto, potrebbe non coincidere con la vittima del reato; in secondo luogo, la S.C. si interroga se la considerazione che la norma reciti che la persona offesa «può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti», conceda al giudice un eventuale potere di diniego, arrivando ad affermare, al contrario, che la facoltà di richiedere il gratuito patrocinio è riservata alla persona offesa che può comunque stabilire di non fruirne, precludendo in caso contrario spazi di scelta del giudicante sul punto.

<sup>10</sup> Cfr. Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2018, n. 52822, Pres. Izzo, in *DirittoeGiustizia.it*, 26 novembre 2018.

**quo «di uniformarvisi o di rendere un provvedimento difforme e di segno negativo, verosimilmente destinato all'annullamento o alla riforma»<sup>11</sup>.**

Pertanto, in punto di non manifesta inammissibilità, pare di interesse il rilievo che la Corte costituzionale svolge circa la **naturale sorte di alcune pronunce di merito** che tentino di discostarsi dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, **pure in assenza**, nel nostro ordinamento, della teoria **dello stare decisis**, di matrice prettamente anglosassone.

La prassi, difatti, suggerisce l'opposto, inducendo a considerare quale **unica via utile** per i giudici di prime cure la **doglianza alla Consulta**<sup>12</sup>.

#### 4. La **ratio** della norma oggetto di scrutinio.

Tanto chiarito in punto di ammissibilità, **la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione, sia in riferimento all'art. 3, che all'art. 24 co. 3 della Costituzione.**

Il Giudice delle leggi si è, dapprima, ampiamente soffermato sulla **ratio sottesa alla norma censurata**, nel senso della non irragionevolezza della stessa che, al contrario, perseguirebbe una finalità **precisa e diversa da quella che il d.P.R. 115/02, in sé considerato, potrebbe far desumere.**

A questo proposito, la Corte ha ricordato che la disposizione ha fatto ingresso nell'ordinamento con d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38/2009. Ebbene, proprio tale normativa, come si vedrà, si inserisce nell'ambito di una **"legislazione d'emergenza", volta a tutelare talune categorie di vittime** – specialmente donne e minorenni – **esposte ad episodi di violenza domestica e sessuale.**

Letto in questa ottica, l'obiettivo che la gratuità delle spese di giustizia si pone è quello di **rendere più agevole e automatico l'accesso alla tutela giurisdizionale**, a fronte di reati che pongono le **vittime** (si pensi, ad esempio, ad ipotesi di violenza sessuale o di maltrattamenti reiterati da parte del coniuge) **in una condizione di forte insicurezza e vulnerabilità.**

Tali sentimenti fungono da **deterrente rispetto alle richieste di aiuto** – già esigue – e, di conseguenza, è agevole pensare che **ogni onere ulteriore possa scoraggiare l'emersione dell'illecito**, facilitandone evidentemente la reiterazione.

A supporto della propria argomentazione, la Consulta ha peraltro ricordato che **altre deroghe ai limiti reddituali e patrimoniali**, rispetto all'erogazione del beneficio, sono presenti anche altrove nell'ordinamento, laddove, **nel pieno rispetto dell'art. 3 Cost.**, il legislatore ne ha considerato la ragionevolezza, con l'obiettivo di perseguire ulteriori

---

<sup>11</sup> Cfr. § 4 della sentenza; nei medesimi termini v. Corte cost. 4 ottobre 2016, n. 240, in *giuricost.it*; sul tema, v. L. Salvato, *Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale*, in *cortecostituzionale.it*, 2015.

<sup>12</sup> Sul tema, *ex plurimis*, v. Corte cost., 21 novembre 1997, n. 350; Corte cost., 5 luglio 1995, n. 296; Corte cost., 24 luglio 1996, n. 307, tutte in *giuricost.it*.

principi della Carta costituzionale. È quanto avviene, ad esempio, nell'ambito «**del procedimento di espulsione dello straniero**»<sup>13</sup>.

Ancora, nell'ordinanza del giudice di Tivoli si era sostenuta l'**irragionevolezza della presunzione assoluta che sorreggerebbe il beneficio a spese dello Stato** (posto che, si è detto, non sembrerebbe ammesso alcun vaglio discrezionale dell'organo giudicante).

In particolare, il giudice di merito ha argomentato ricordando che, nel nostro ordinamento, **una presunzione è legittima solo qualora – sulla base di «dati di esperienza generalizzati»<sup>14</sup> – risponda all'*id quod plerumque accidit*.**

Ciò premesso, a parere del GIP, tale accertamento empirico difficilmente sarebbe possibile nel caso in esame, posto che **all'interno del corposo catalogo** – dettato dall'art. 76 comma 4-ter d.P.R. 115/02 – **ben vi potrebbero rientrare vittime di reato dallo status economico molto eterogeneo**. Di conseguenza, veniva detto,

«l'irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa»<sup>15</sup>.

Orbene, in merito a tale ultimo assunto, la Consulta, nel concordare con la imprescindibile rispondenza delle valutazioni empiriche e/o dei dati scientifici ai fini dell'ammissibilità di presunzioni assolute, ha peraltro osservato che la verifica del dato, nel caso in esame, **non deve affatto concernere lo status economico-patrimoniale, quanto piuttosto l'effettiva «vulnerabilità delle persone offese dai reati presi in considerazione dal censurato comma 4-ter»<sup>16</sup>**, aspetto che appare drammaticamente e indiscutibilmente confermato dall'esperienza giurisprudenziale, dalla cronaca giudiziaria, nonché dai numerosi studi vittimologici e criminologici.

Infine, seppur sinteticamente, quanto alla seconda doglianza sollevata dal giudice di merito, **la Corte si è espressa nel senso di escludere la sussistenza di una preclusione rivolta al legislatore**, e *tout court* imposta dal parametro costituzionale di cui all'**art. 24 comma 3**. Si ritiene pertanto **ragionevole integrare la normativa di settore**, aggiungendo tutele, anche di tipo economico, **per categorie eterogenee di soggetti** e in luogo di parametri specificamente dettati dallo *status* reddituale, posto che queste ultime non solo non tolgono garanzie già esistenti, ma perseguono ulteriori fini ugualmente garantiti in Costituzione.

---

<sup>13</sup> Cfr. § 6 della sentenza; così anche Corte cost, ord. 29 dicembre 2004, n. 439, in *giuricost.it*.

<sup>14</sup> *Idem*, § 7.

<sup>15</sup> *Ibidem*; v., *mutatis mutandis*, Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 253, in *cortecostituzionale.it*.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

## 5. L'evoluzione dell'art. 76 comma 4-ter t.u.s.g.

La sentenza in commento appare di particolare interesse e rilevanza per la linearità degli **snodi motivazionali che ben chiariscono la *ratio* effettiva della norma** censurata dal giudice *a quo*.

A completamento degli spunti offerti dalla pronuncia, può essere utile per il lettore ripercorrere brevemente le **principali tappe evolutive della disposizione**, introdotta, come anticipato, dalla Legge di conversione 23 aprile 2009 n. 38, rubricata «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».

La disposizione originaria concedeva il gratuito patrocinio alle persone offese dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale. È però interessante notare come **la rapida evoluzione della norma abbia consentito di estendere il beneficio ad un numero molto più considerevole di vittime**.

In particolare, **un primo aggiornamento** del comma 4-ter si è reso possibile grazie all'emanazione della **legge 1° ottobre 2012 n. 172** che, come noto, ha ratificato la Convenzione di Lanzarote.

Va ricordato come tale ratifica, da parte del nostro legislatore, abbia permesso di accrescere il *corpus* di **regole volte al contrasto di forme gravissime di criminalità** che, intaccando profondamente la libertà personale e sessuale – in particolare di minorenni – **incidono**, in maniera spesso irreversibile, **sullo stato psico-fisico e sociale delle vittime**.

Proprio **a tale fine si sono rese necessarie modifiche eterogenee, tanto al codice penale** (che ha visto l'introduzione di nuove fattispecie delittuose in materia di libertà sessuale e di minori, nonché l'aggravamento della disciplina di numerosi reati), **quanto al codice di rito** (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle modifiche apportate a presupposti e modalità di svolgimento dell'incidente probatorio, quando ciò sia necessario nell'ambito di un procedimento che coinvolga simili categorie delittuose). **Nelle more di queste riforme**, non meno importante è stata **la novella introdotta con l'art. 9 della legge in commento all'art. 76 comma 4-ter del t.u. sulle spese di giustizia**<sup>17</sup>.

Seguendo il medesimo filone, un'ultima revisione alla norma *de qua*, è stata introdotta dal d.l. n. 93/2013, convertito nella **legge n. 119/2013** recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province».

Tra i traguardi raggiunti da quest'ultimo approdo legislativo – che ha nuovamente integrato la legislazione d'emergenza, nell'ottica di rallentare gli episodi di reato, perpetrati

---

<sup>17</sup> Per approfondire, v. *Temì dell'attività Parlamentare - Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it); S. Martelli, *Le convenzioni di Lanzarote e Istanbul: un quadro d'insieme*, in L. Luparia (a cura di), *Lo Statuto o statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, 2016.



tra le mura domestiche o contro il *partner* – ci si limita, in questa sede, a ricordare l'aumento di obblighi informativi da parte della polizia giudiziaria nei confronti della vittima, nonché, proprio in questo ambito, la **possibilità di adire alla giustizia rapidamente e gratuitamente**<sup>18</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive.

Il Giudice delle leggi, in punto di decisione di costituzionalità, ha certamente dato conto del filo conduttore comune che lega i suindicati interventi di riforma.

Tale sentenza va pertanto ad inserirsi in un sistema – ancora non completo – di **provvedimenti legislativi e indirizzi giurisprudenziali volti a dare risposta concreta alle istanze di garanzia e vicinanza alle vittime più vulnerabili**, oggetto di reati che abbiano intaccato la loro autodeterminazione personale e sessuale<sup>19</sup>.

Simili istanze richiedono questi ed ulteriori spazi di tutela all'interno dell'ordinamento, la cui *ratio* comune, indipendentemente dalla loro collocazione sistematica, deve essere quella di garantire una **maggiore emersione di questi illeciti, anche attraverso l'incoraggiamento alla denuncia**.

Ciò posto, il disposto della norma in discussione non solo si ritiene «del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore»<sup>20</sup>, ma anzi espressione di una **maggiore sensibilità culturale e giuridica sul tema**, che può fungere da monito ad ulteriori ripensamenti in senso più garantista.

## Bibliografia.

E. Antonuccio, R. Aragona, L. Degl'Innocenti, *Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale. Aspetti teorici e profili pratici*, Dike Giuridica, 2012.

G. Bellucci, *Il patrocinio a spese dello Stato. Presupposti, casi, liquidazione del compenso e atti successivi*, Giappichelli, 2019.

S. Martelli, *Le convenzioni di Lanzarote e Istanbul: un quadro d'insieme*, in L. Luparia (a cura di), *Lo Statuto o statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, 2016.

---

<sup>18</sup> Si rimanda al commento di E. Rizzato, *L. 119/13, le novità in materia di contrasto al c.d. femminicidio*, in *questionegiustizia.it*, 28 ottobre 2013.

<sup>19</sup> Per approfondire, V. Santoro, *La tutela della vulnerabilità. Riflessioni penalistiche e buone prassi per emersione e prevenzione dei reati. Riduzione del danno e tutela delle vittime nel processo penale.*, 18 dicembre 2019, in *unicost.eu*.

<sup>20</sup> Cfr. § 5 della sentenza.



E. Rizzato, *L. 119/13, le novità in materia di contrasto al c.d. femminicidio*, in *questionegiustizia.it.*, 28 ottobre 2013.

L. Salvato, *Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale*, in *cortecostituzionale.it.*, 2015.

V. Santoro, *La tutela della vulnerabilità. Riflessioni penalistiche e buone prassi per emersione e prevenzione dei reati. Riduzione del danno e tutela delle vittime nel processo penale*, in *unicost.eu.*, 18 dicembre 2019.

Temi dell'attività Parlamentare, *Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in *www.parlamento.it.*